

UNINT

Università degli studi internazionali di Roma

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (*WHISTLEBLOWING*)

Rif.	Data	Oggetto	Approvazione
1	18/09/2019	Implementazione	CdA
2	20/07/2022	Revisione	CdA

Sommario

1. OGGETTO	3
2. DESTINATARI.....	3
3. LE SEGNALAZIONI <i>WHISTLEBLOWING</i>E LA TUTELA DEL SEGNALANTE	4
4. MODALITA' OPERATIVE.....	8
5. ARCHIVIAZIONE	13
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	13

1. OGGETTO

L'Università degli studi internazionali di Roma (nel prosieguo anche "l'Ateneo" o "UNINT") ha istituito e regolamentato due distinti canali per la gestione delle segnalazioni *whistleblowing*:

- un canale per le segnalazioni che vede come destinatario il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (nel prosieguo anche "RPCT");
- un canale volto a recepire unicamente le segnalazioni ai sensi del D.lgs. 231/2001 (di seguito anche "il Decreto"), il cui destinatario è l'Organismo di vigilanza.

Ai fini del Modello di organizzazione, gestione e controllo (nel prosieguo anche "il Modello"), adottato da UNINT, i Destinatari sono tenuti a segnalare:

- condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto;
- violazioni o sospetti di violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice etico o delle procedure, regolamenti, protocolli adottati dall'Ateneo da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per UNINT ai sensi del Decreto;
- violazione o sospetti di violazioni del Piano triennale anticorruzione.

I comportamenti oggetto di segnalazione possono qualificarsi come commissivi di una specifica condotta illecita o violazione e/o come omissivi rispetto a quanto richiesto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo, dal Codice etico, dalla normativa interna e dai protocolli adottati dall'Ateneo.

Le segnalazioni possono, altresì, riguardare una richiesta di violazione o l'induzione a commettere una violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice etico, della normativa interna e dei protocolli adottati dall'Ateneo.

In generale possono costituire oggetto di segnalazione tutti i comportamenti idonei ad arrecare un danno o un pregiudizio economico, patrimoniale o anche solo reputazionale all'Ateneo.

2. DESTINATARI

Sono da intendersi Destinatari della procedura *whistleblowing* 231 i seguenti soggetti:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di UNINT;

- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, nonché tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio dell'Ateneo quali fornitori, *partner* commerciali, consulenti, collaboratori e, in linea generale, tutti i soggetti esterni che intrattengono rapporti con UNINT.

3. LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING E LA TUTELA DEL SEGNALANTE

3.1 L'impegno di UNINT

Accrescere la consapevolezza dell'importante ruolo che il singolo dipendente nonché ciascuno studente è chiamato a svolgere nella lotta contro condotte illecite, come una possibile frode, un caso di corruzione o concussione, un danno, una negligenza, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare la comunità universitaria, il pubblico, la salute o la stessa reputazione dell'Ateneo, rappresenta per UNINT un obiettivo di primaria importanza.

Pertanto, garantire le modalità per la corretta effettuazione della segnalazione costituisce per UNINT un atto di manifestazione di profondo senso civico, un impegno dell'Ateneo verso l'eccellenza, la qualità e la trasparenza dell'amministrazione, nonché un ulteriore strumento attraverso cui l'Ateneo contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

3.2 La normativa e la tutela per il segnalante

La vigente normativa anticorruzione (L. 190/2012) e la L. 30 novembre 2017 n.179 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", istituiscono un'adeguata tutela per colui che decide di segnalare condotte illecite.

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis, nell'ambito del D.lgs. 165/2001, rubricato "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito. Tale misura è nota come *whistleblowing*.

La normativa sul *whistleblowing* introduce nell'ordinamento giuridico italiano un apparato di norme volto a migliorare l'efficacia degli strumenti di contrasto ai fenomeni corruttivi, nonché a tutelare con maggiore intensità gli autori delle segnalazioni incentivando il ricorso allo strumento della denuncia di condotte illecite o di violazioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo gravando il datore di lavoro dell'onere di dimostrare - in occasione di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o alla sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa successiva alla presentazione della segnalazione avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulla condizione di lavoro - che tali misure risultino fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa (c.d. "inversione dell'onere della prova a favore del segnalante").

Il legislatore ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del D.lgs. 231/2001, novellando l'art. 6 del Decreto con l'inserimento di tre nuovi commi, ovvero il comma *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b)¹, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del Modello dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema sanzionatorio adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- al comma *2-ter* prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma *2-bis* può essere denunciata all'Ispettorato del

a) ¹ Art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 231/2001, statuisce che: "L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;

- al comma 2-*quater* è disciplinato il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante, che viene espressamente qualificato come “nullo”. Sono, altresì, indicati come nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Il predetto articolo, inoltre, prevede che in caso di controversie legate all'erogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ovvero sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro, spetta al datore di lavoro provare che tali misure siano state adottate sulla base di ragioni estranee alla segnalazione.

Fatta eccezione per i casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del *whistleblower* è rigorosamente protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Per quanto concerne l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della L. n. 241/90

s.m.i.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nel paragrafo che segue sono descritte le modalità di segnalazione *whistleblowing* adottate dall'Ateneo.

Si precisa che entrambi i canali di segnalazione consentono di presentare le eventuali segnalazioni, fondate su elementi di fatto precisi e concordati, garantendo anche con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante.

UNINT assicura la puntuale informazione di tutti i Destinatari, non soltanto in relazione alle procedure e ai regolamenti adottati e alle relative attività a rischio, ma anche con riferimento alla conoscenza, comprensione e diffusione degli obiettivi e dello spirito con cui la segnalazione deve essere effettuata.

In particolare, l'Ateneo dà ampia informazione dei canali messi a disposizione.

Nei confronti del *whistleblower* ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che, valutata la sussistenza degli elementi.

Il Responsabile della prevenzione e della corruzione segnala l'ipotesi di discriminazione al responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione.

Il responsabile della struttura valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

L'Ateneo di concerto con i propri legali esterni valuterà l'eventuale sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione della propria immagine.

4. MODALITA' OPERATIVE

4.1. Disposizioni comuni per entrambi i canali di trasmissione (al RPCT ed all'OdV)

Il *whistleblower* deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Ateneo;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e l'area in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il segnalante è tenuto ad inviare copia dell'eventuale documentazione in suo possesso comprovante il fatto oggetto di segnalazione, astenendosi dall'intraprendere autonome iniziative di analisi e approfondimento.

Non sono meritevoli di segnalazione questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi di lavoro. Non saranno nemmeno considerate le segnalazioni trasmesse al mero scopo di esprimere lamentele o redimere controversie di carattere personale.

I dati di chi presenta la segnalazione sono facoltativi.

Si precisa però che le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, saranno eventualmente oggetto di ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e ove si presentino adeguatamente circostanziate nel loro contenuto e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (ad es.

indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici/aree specifiche, procedimenti o eventi particolari, etc.).

La valutazione in tal senso è demandata in ogni caso al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di UNINT e all'Organismo di vigilanza.

In considerazione di quanto sopra, la tutela tipica dell'istituto del *whistleblowing* verrà garantita solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatisi.

UNINT mette a disposizione dei propri dipendenti, studenti e dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, l'apposito modulo, allegato alla presente procedura (All. A), il cui utilizzo rende rispondente ai requisiti del presente documento.

4.2 Oggetto delle segnalazioni dirette all'Organismo di vigilanza, modalità operative di trasmissione ed istruttoria.

L'oggetto delle segnalazioni dirette all'Organismo di vigilanza è circoscritto alle violazioni o al sospetto di violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice etico o delle procedure, regolamenti, protocolli adottati dall'Ateneo da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per UNINT ai sensi del Decreto. Inoltre, rientrano altresì nel perimetro delle segnalazioni dirette all'OdV le violazioni o il sospetto di violazioni poste in essere dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il segnalante dovrà compilare il modulo allegato alla presente procedura (All. A) ed indirizzarlo all'Organismo di vigilanza.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- **mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica odv@unint.eu.**

In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dall'Organismo di vigilanza che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;

- **a mezzo del servizio postale all'indirizzo via delle Sette Chiese, 139 00147 Roma (RM) o brevi manu.**

In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura

“All’attenzione dell’Organismo di vigilanza
riservata/personale”.

L’OdV effettua una prima valutazione in merito alla segnalazione ricevuta, al fine di verificare che la stessa sia adeguatamente circostanziata e non manifestamente infondata. Laddove la descrizione dei fatti o le informazioni fornite dal segnalante non consentano di effettuare approfondimenti o laddove la segnalazione sia manifestamente infondata, l’OdV provvede a registrare la stessa nell’apposito registro delle segnalazioni, descrivendo le attività di analisi effettuate e gli esiti ottenuti e ad archiviare la documentazione per un periodo almeno pari a dieci anni.

L’OdV è tenuto ad informare:

- il Consiglio di amministrazione in merito alla segnalazione ricevuta, avendo cura di garantire la riservatezza del segnalante;
- il segnalante, in merito all’impossibilità a procedere con ulteriori approfondimenti. In tale occasione l’OdV, laddove possibile e ove lo ritenga opportuno, può chiedere al segnalante di fornire maggiori informazioni in merito ai fatti oggetto di segnalazione.

Viceversa, qualora la segnalazione appaia potenzialmente fondata e adeguatamente circostanziata, l’OdV provvede a effettuare le necessarie attività di approfondimento e accertamento avvalendosi, eventualmente, del supporto di consulenti esterni. Laddove possibile l’OdV può, altresì, richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti al segnalante.

Terminata la fase di istruttoria, l’OdV è tenuto a dare informativa al:

- Consiglio di amministrazione in merito alle segnalazioni ricevute, avendo cura di garantire la riservatezza del segnalante. Il Consiglio di amministrazione valuta le misure più opportune da adottare, tra cui l’attivazione del sistema sanzionatorio e disciplinare secondo quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- segnalante in merito alla conclusione delle attività istruttorie.

Infine, l’OdV provvede a registrare le segnalazioni nell’apposito registro delle segnalazioni, descrivendo le attività di analisi effettuate e gli esiti ottenuti e ad archiviare la documentazione per un periodo almeno pari a dieci anni.

4.3 Oggetto delle segnalazioni dirette al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, modalità operative di trasmissione e istruttoria.

L'oggetto delle segnalazioni dirette al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è circoscritto alle violazioni o al sospetto di violazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e delle violazioni o sospetto di violazione poste in essere da uno o più membri dell'Organismo di vigilanza.

Il segnalante dovrà compilare il modulo allegato alla presente procedura (All. A) e indirizzarlo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ateneo, il quale potrà avvalersi del supporto di un nucleo ristretto di persone per la gestione delle segnalazioni.

La segnalazione ricevuta da un responsabile/dirigente dell'Ateneo deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale è affidata la sua protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- **mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica anticorruzione@unint.eu.**

In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;

- **a mezzo del servizio postale all'indirizzo Via delle Sette Chiese, 139 00147 Roma (RM) o brevi manu.**

In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura

“All'attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
riservata/personale”.

La verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione è affidata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione

personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è affidato per legge il delicato compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi (come previsto dall'Autorità nazionale anticorruzione - ANAC).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in particolare:

- cura l'istruttoria rispettando la tutela della riservatezza e il principio di imparzialità nell'interesse generale e di tutte le parti coinvolte;
- valuta i fatti;
- chiede i chiarimenti strettamente necessari;
- utilizza il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche interne all'Ateneo in un'ottica di miglioramento della qualità ed efficacia del sistema di prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in caso di manifesta ed evidente infondatezza può decidere di archiviare la segnalazione.

Qualora, all'esito della verifica, **la segnalazione risulti fondata**, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a presentare denuncia all'Autorità giudiziaria competente;
- a presentare denuncia all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
- a comunicare l'esito dell'accertamento al responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché sia espletato l'esercizio dell'azione disciplinare;
- a comunicare l'esito dell'accertamento agli organi di governo di UNINT e a ogni altra struttura competente affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari per la migliore tutela dell'Ateneo.

Sarà cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza predisporre gli interventi organizzativi necessari per rafforzare le misure di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato.

5. ARCHIVIAZIONE

L'OdV e il RPCT sono tenuti a custodire e conservare i documenti e le informazioni in modo da garantire la dovuta riservatezza e integrità, attraverso l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza fisica o informatica a seconda delle modalità di trattamento.

I documenti e le informazioni devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La ricezione delle segnalazioni e le successive indagini sulle accuse potrebbero richiedere il trattamento di dati personali.

Tali dati personali saranno trattati in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) e il D.lgs. n. 101/2018.

I dati personali saranno raccolti solo nella misura richiesta al fine di intraprendere le indagini necessarie e saranno divulgati solo alle persone coinvolte nel processo investigativo e decisionale, inclusi i fornitori terzi di servizi in determinati casi.

L'Ateneo conserverà tutti i dati personali contenuti nella segnalazione o nella relazione di indagine in conformità con le leggi applicabili sulla conservazione dei documenti.

I soggetti di cui siano stati conservati i dati hanno il diritto di accedere, rettificare, cancellare e opporsi al trattamento dei propri dati personali.

ALLEGATO A

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI UN ILLECITO

Il presente Modulo costituisce un *fac-simile* predisposto dall'Ateneo affinché il *whistleblower* in tutta sicurezza possa agevolmente compilarlo e trasmetterlo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e all'Organismo di vigilanza seguendo le modalità indicate al paragrafo 4 del presente documento.

MODULO DI SEGNALAZIONE ILLECITI - WHISTLEBLOWING

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza / Organismo di vigilanza
presso l'Università degli studi internazionali di Roma
via delle Sette Chiese, 139 00147 Roma (RM)

OGGETTO: segnalazione di condotte illecite e/o irregolarità

Dati di chi presenta la segnalazione (FACOLTATIVI):

Il/La sottoscritto/a

COGNOME _____ NOME _____

NATO A _____

IL _____

RESIDENTE IN _____

PROV (_____)

VIA _____ N. _____

IN QUALITÀ DI:

- DIPENDENTE
- STUDENTE
- COLLABORATORE A VARIO TITOLO DELL'ATENEO
- CITTADINO/UTENTE

PER COMUNICAZIONI DESIDERO PREFERIBILMENTE ESSERE CONTATTATO
AL SEGUENTE RECAPITO:

- EMAIL

o TELEFONO

o PER POSTA ALL'INDIRIZZO

DESCRIZIONE DEL FATTO:

DATA/PERIODO E LUOGO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO

AUTORE/I DEL FATTO (indicare, se conosciuti, i dati anagrafici e, in caso contrario, qualifica e servizio presso cui svolge/svolgono l'attività, e ogni altro elemento idoneo all'identificazione)

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO

EVENTUALI ATTI O DOCUMENTI O ALTRI ELEMENTI CHE POSSONO COMPROVARE
LA FONDATEZZA DI QUANTO SEGNALATO

INFORMATIVA:

Titolare del trattamento: Università degli studi internazionali di Roma nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*.

Responsabili del trattamento dei dati di persone fisiche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice della *privacy* così come novellato dal D.lgs 101/2018 sono:

- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- i membri dell'Organismo di vigilanza.

I dati forniti saranno trattati per le finalità previste dalla vigente normativa anticorruzione e dal D.lgs 231/2001 ss.mm.